Regolamento per il Funzionamento interno della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste

Art. 1

*Composizione*

1. La Commissione Paritetica Docenti-Studenti è composta da tre Docenti (Professore o Ricercatore, escluso il Presidente di Corso di Studio) e da tre Studenti.
2. La composizione della Commissione è definita secondo Statuto dell'Università di Trieste.
3. Il Presidente viene designato a maggioranza semplice dei presenti tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 4 del presente Regolamento (durante la seduta di insediamento della Commissione ??)

Art. 2

*Funzioni del Presidente*

1. Il Presidente:
2. nomina, nella prima seduta della Commissione, il Segretario tra i componenti Docenti;
3. definisce l’Ordine del Giorno delle sedute della Commissione;
4. convoca, con almeno 5 giorno di anticipo, le sedute ordinarie della Commissione e le presiede, secondo quanto riportato nell’articolo 4 del presente Regolamento;
5. segnala ai Presidenti di Corso di Studio e al Preside della Facoltà, l’eventuale mancato funzionamento della Commissione.
6. In caso di gravi inadempienze del Presidente, in relazione agli obblighi e le attività della Commissione, può essere presentata al Consiglio di Dipartimento una mozione di sfiducia del Presidente, finalizzata alla sua sostituzione. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno la metà più uno dei componenti della Commissione. (???)
7. L’accoglimento della richiesta da parte del Consiglio di Dipartimento determina la designazione di un nuovo Presidente tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 4 del presente Regolamento.

Art. 3

*Funzioni del Segretario*

1. Il Segretario è designato dal Presidente tra i componenti docenti della Commissione e decade dal suo ruolo con il Presidente stesso.
2. Il Segretario:
3. redige i verbali delle sedute
4. coadiuva il Presidente nell’esercizio di tutte le attività organizzative necessarie per il funzionamento ottimale della Commissione.

Art. 4

*Attività della Commissione*

1. La Commissione paritetica docenti-studenti di Facoltà si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte in un anno accademico ed in occasione di specifiche esigenze (???)
2. La convocazione della Commissione avviene, di regola, mediante e-mail almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.
3. I verbali della Commissione sono pubblici e sono inseriti nel sito web del Dipartimento
4. Le sedute della Commissione sono presiedute dal Presidente. In caso di sua assenza, le sedute sono presiedute dal professore di I fascia o, in mancanza, di II fascia, più anziano nel ruolo, presente.
5. Le deliberazioni della Commissione vengono prese a maggioranza; in caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente vale doppio.
6. I verbali delle sedute vengono approvati, di norma, seduta stante; eventuali correzioni e/o integrazioni che, in via del tutto eccezionale, si dovessero rendere necessarie possono essere effettuate esclusivamente nella prima seduta successiva a quella cui si riferisce il verbale.

Art. 5

*Competenze della Commissione*

1. La Commissione viene istituita anche a tutela dei diritti degli studenti, pertanto provvede even- tualmente a segnalare al Preside e al Rettore l’avvenuto accertamento di irregolarità. (???)
2. La Commissione provvede, in ottemperanza al Regolamento didattico di Ateneo a:
3. monitorare l'offerta formativa e la qualità della didattica, nonché l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
4. individuare indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e dei servizi agli studenti;
5. approntare la scheda per la relazione annuale delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, in accordo al punto D.1 del Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 24 luglio 2012, in cui esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il miglioramento, in una Relazione annuale, riferita almeno all’A.A. in corso che verrà trasmessa al Presidio della Qualità di Ateneo e al Nucleo di valutazione interna entro il 31 dicembre di ogni anno. La scheda deve contenere:
6. Analisi e proposte su funzioni e competenze richieste dalle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, tenuto conto delle esigenze del sistema economico e produttivo
7. Analisi e proposte su efficacia dei risultati di apprendimento attesi in relazione alle funzioni e competenze idi riferimento (coerenza tra le attività formative programmate e gli specifici obiettivi formativi programmati)
8. Analisi e proposte su qualificazione dei docenti, metodi di trasmissione della conoscenza e delle abilità, materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al potenziale raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato
9. Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi
10. Analisi e proposte sulla completezza e sull' efficacia del Riesame e dei conseguenti interventi di miglioramento
11. Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti
12. Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS
13. La Relazione annuale, in accordo al punto B.2.3.2 del Documento approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR il 24 luglio 2012, deve contenere inoltre il resoconto delle seguenti attività:
14. proposta al Nucleo di Valutazione per il miglioramento della qualità e dell’efficacia delle struttu- re didattiche;
15. attività divulgativa delle politiche di qualità dell’Ateneo nei confronti degli studenti;
16. monitoraggio degli indicatori che misurano il grado di raggiungimento degli obiettivi della didattica a livello di singole strutture.

Il Presidente ed il Segretario della Commissione sono responsabili della trasmissione della Relazione annuale al Presidio di Qualità e al Nucleo di valutazione interna.

***Riferimenti normativi***

*Stralci da Statuto di Ateneo dell'Università di Trieste*

Art. 18 – Nucleo di valutazione di Ateneo

1. L’Università adotta un sistema di valutazione interna delle attività di ricerca, didattiche,

gestionali e degli interventi di sostegno al diritto allo studio, nel rispetto del principio di

trasparenza, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il

corretto utilizzo delle risorse, la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, la qualità della

ricerca svolta dai dipartimenti, nonché l’imparzialità e il buon andamento dell’azione

amministrativa.

...

3. Il Nucleo di valutazione verifica, in particolare:

a) la qualità e l’efficacia dell’offerta didattica, **avvalendosi anche degli indicatori**

**individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti,** di cui all’articolo 30;

b) l’attività di ricerca svolta dai dipartimenti;

c) la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari di contratti di

insegnamento, nei casi prescritti dalla legge.

Art. 24 – Dipartimenti

...

4. Sono organi del dipartimento: il direttore; il consiglio; la giunta; **la commissione paritetica**

**docenti-studenti**. I consigli di dipartimento possono deliberare l’istituzione di commissioni,

senza potere deliberante, disciplinandone la composizione e le competenze

Art. 28 – Consiglio di dipartimento

...

7. Il consiglio esercita le seguenti funzioni:

...

q) valuta le attività formative del dipartimento e i connessi servizi **in raccordo con la**

**commissione paritetica per la didattica**, in coerenza con il monitoraggio e la valutazione

della qualità della didattica di Ateneo;

...

Art. 30 – **Commissione paritetica docenti-studenti**

1. Nell’ambito di ogni dipartimento è istituita una commissione paritetica docenti-studenti,

con il compito di garantire la qualità della didattica.

2. La commissione, sulla base di criteri certi e predeterminati:

a) monitora l'offerta formativa e la qualità della didattica, nonché l'attività di servizio agli

studenti da parte dei professori e dei ricercatori;

b) individua indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e dei servizi agli

studenti;

c) esprime parere sull'attivazione, modifica e soppressione dei corsi di studio, nonché

sulla copertura degli insegnamenti;

d) esprime parere sui regolamenti didattici dei corsi di studio attivati.

3. La commissione è composta in misura paritetica da docenti e studenti; le modalità di

composizione e il funzionamento sono stabiliti da regolamento.

4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi,

emolumenti, indennità o rimborsi spese.

...

Art. 32 – Consiglio di corso di studio

...

5. Il consiglio di corso di studio esercita le seguenti funzioni:

...

e) verifica la qualità della didattica, **anche in base agli indicatori della commissione**

**paritetica docenti-studenti**, e adotta le misure ritenute idonee al miglioramento del

servizio offerto agli studenti;

*Stralcio da regolamento generale di Ateneo dell'Università di Trieste*

Art. 37 – **Commissione paritetica docenti-studenti**

1. In attuazione dell’articolo 30 Statuto, la commissione paritetica docenti-studenti è composta in un numero, pari, da quattro a otto componenti.

2. Le singole componenti del consiglio di dipartimento designano al proprio interno i rispettivi membri nella commissione. I componenti della commissione durano in carica due anni; il mandato è rinnovabile.

3. La commissione designa al suo interno un presidente. Il presidente convoca la

commissione e ne formula l’ordine del giorno.

4. Il presidente riferisce almeno una volta l’anno dell’operato della commissione al consiglio di dipartimento e assicura la collaborazione della commissione con il Nucleo di valutazione di

Ateneo.